

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 luglio 1999.**

Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Mattarella, Mattioli, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 luglio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIANNOTTI: « Disposizioni per il riordino del servizio farmaceutico » (6285);

TURRONI: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (6286);

TURRONI: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont » (6287);

BERTINOTTI ed altri: « Norme relative ai livelli retributivi dei dipendenti pubblici e dei prestatori d'opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni » (6288);

POSSA: « Modifiche all'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nella elezione della Camera dei deputati » (6289);

PICCOLO ed altri: « Disposizioni in materia di contenzioso tributario » (6290).

In data 29 luglio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NESI ed altri: « Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese » (6293);

PAGLIARINI ed altri: « Norme per regolamentare i periodi di iscrizione a diverse gestioni pensionistiche » (6294);

CASINI ed altri: « Disposizioni per la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e d'informazione » (6295);

CASINI ed altri: « Riforma delle professioni intellettuali » (6296);

GALLETTI: « Disciplina del conflitto di interessi » (6297);

MENIA: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di applicazione di particolari benefici a talune categorie di dipendenti pubblici » (6298);

VIGNI: « Disposizioni finanziarie per favorire interventi di carattere ambientale » (6299);

SALES: « Incentivi fiscali alla ricapitalizzazione ed ai nuovi investimenti ubicati nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione » (6300);

RAVA ed altri: « Disposizioni in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi » (6301);

SANZA: « Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa » (6302).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annuncio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 28 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

LUCCHESI: « Introduzione dell'articolo 137-bis della Costituzione, concernente gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale » (6291).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 29 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2000. — Senatori AGOSTINI ed altri: « Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta » (*approvata dal Senato*) (6292).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge MISURACA ed altri: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale e di tutela dei superstiti delle vittime di incidenti stradali » (5620) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Piva.

La proposta di legge GRAMAZIO: « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per

telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti » (5982) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Aleffi, Aloi, Amato, Amoruso, Anedda, Angeloni, Baiamonte, Benedetti Valentini, Berselli, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Bocchino, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Butti, Cardiello, Carlesi, Nuccio Carrara, Cascio, Cola, Colletti, Conti, Costa, Cuccu, Cuscunà, Del Barone, Divella, Filocamo, Fragalà, Galati, Galeazzi, Gasparri, Gazzilli, Giannattasio, Alberto Giorgetti, Guidi, Landi, Lo Presti, Losurdo, Lucchese, Mancuso, Mantovano, Manzoni, Marengo, Marino, Marras, Martinat, Martini, Martusciello, Menia, Messa, Michelini, Migliori, Misuraca, Mitolo, Morselli, Mussolini, Nania, Napoli, Neri, Pagliuzzi, Pampo, Paolone, Antonio Pepe, Pezzoli, Polizzi, Porcu, Previti, Proietti, Antonio Rizzo, Savelli, Simeone, Storace, Tremaglia, Tringali, Volontè e Zacchera.

La proposta di legge ALEFFI ed altri: « Disposizioni per la rideterminazione delle competenze dovute ai testimoni esaminati nell'ambito di procedimenti penali » (6110) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Burani Procaccini e Divella.

La proposta di legge CALZAVARA: « Disposizioni concernenti la rivalutazione dei beni delle imprese » (6111) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

#### **Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.**

Il deputato MATRANGA ha comunicato di ritirare la sua sottoscrizione alla proposta di legge:

DE LUCA ed altri: « Disciplina successoria nella convivenza giuridicamente rilevante » (5933).

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

SCHIETROMA: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (3797) *Parere della II Commissione;*

BASTIANONI ed altri: « Disposizioni in materia di ordinamento dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato e dei ruoli equiparati delle Forze di polizia » (6187) *Parere delle Commissioni II, IV, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

DE LUCA ed altri: « Modifiche all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di esercizio del diritto di voto da parte delle persone analfabete » (6211) *Parere della XII Commissione;*

« Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività dei giovani nella società » (6220) *Parere delle Commissioni V, VII, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*II Commissione (Giustizia):*

ALEFFI ed altri: « Disposizioni per la rideterminazione delle competenze dovute ai testimoni esaminati nell'ambito di procedimenti penali » (6110) *Parere delle Commissioni I e V;*

MISURACA e AMATO: « Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento per i danni derivanti da incidenti stradali » (6230) *Parere delle Commissioni I, VI, IX e XI;*

*VI Commissione (Finanze):*

TESTA: « Norme per la facilitazione dei trasferimenti immobiliari » (6203) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

*VII Commissione (Cultura):*

MOLINARI: « Istituzione della Galleria Nazionale di Basilicata con sedi in Matera e in Palazzo San Gervasio » (6184) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 9 delle legge 1° marzo 1975, n. 47, in materia di immutabilità della destinazione d'uso dei terreni percorsi dal fuoco » (6178) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*X Commissione (Attività produttive):*

DE BENETTI: « Norme in materia di attività ricettive a conduzione familiare denominate "bed and breakfast" » (6118) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BECCHETTI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia » (6153) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

ASCIERTO: « Disposizioni per la corresponsione anticipata nel trattamento di fine rapporto agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate » (6188) *Parere delle Commissioni I, II, IV e V;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

CACCAVARI ed altri: « Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri » (6156) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e X;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

PECORARO SCANIO: « Istituzione delle "strade casearie" » (6180) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SIMEONE: « Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di esercizio della caccia » (6206) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

**Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.**

La seguente proposta di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 13 luglio 1999, dell'articolo 21 della proposta di legge nn. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2587-2610-*bis*-B, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, resta assegnata in sede referente alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recante misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, con il nuovo titolo:

MAMMOLA ed altri; LUCHESE ed altri; PECORARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed altri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri: « Disposizioni penali in materia di infedeltà del mandatario e dell'amministratore » (già articolo 21 della proposta di legge nn. 244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-*bis*-B, stralciato con deliberazione dell'Assemblea, il 13 luglio 1999) (244-403-780-1417-1628-2327-2576-2586-2610-*bis*-B-*ter*).

**Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.**

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione

dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol con lettera in data 28 luglio 1999, ha trasmesso il documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, approvato dal Comitato nella seduta del 27 luglio 1999 (doc. XVII-*bis*, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 270 del 24 giugno 1999 (doc. VII, n. 728), con lettera in data 30 giugno 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, primo comma, lettera *c*) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

n. 271 del 24 giugno 1999 (doc. VII, n. 729), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

n. 283 del 5 luglio 1999 (doc. VII, n. 730), con lettera in data 9 luglio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

n. 284 del 5 luglio 1999 (doc. VII, n. 731), con lettera in data 9 luglio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

n. 285 del 5 luglio 1999 (doc. VII, n. 732), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, primo comma, lettera *d*) della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 25 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: « Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna »), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 108 e 116 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

n. 286 del 5 luglio 1999 (doc. VII, n. 733), con la quale ha dichiarato:

*a*) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 85, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato), sollevata dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe;

*b*) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 287 del 5 luglio 1999 (doc. VII, n. 734), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Sicilia con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 296 del 7 luglio 1999 (doc. VII, n. 735), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

n. 297 del 7 luglio 1999 (doc. VII, n. 736), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia;

*I Commissione (doc. VII, n. 731);*

*II Commissione (doc. VII, nn. 730 e 732);*

*X Commissione (doc. VII, n. 734);*

*XI Commissione (doc. VII, nn. 728, 729, 733 e 736);*

*XII Commissione (doc. VII, n. 735).*

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionale).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSM-LI) per gli esercizi dal 1995 al 1998 (*doc. XV, n. 209*);

Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (Vascanavale) per l'esercizio 1996 (*doc. XV, n. 210*);

Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza per gli esercizi dal 1994 al 1998 (*doc. XV, n. 211*);

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e degli enti ippici per gli esercizi 1997 e 1998 (*doc. XV, n. 212*).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 giugno 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state de-

ferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferite alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (*GUCE L 138*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/36/CE della Commissione, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (*GUCE L 138*) — *alla X Commissione*;

Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (*GUCE L 138*) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/38/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (*GUCE L 138*) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ad altri titoli (*GUCE L 139*) — *alle Commissioni VII e XII*;

Direttiva 1999/49/CE del Consiglio, del 25 maggio 1999, che modifica per quanto riguarda l'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (*GUCE L 139*) — *alla VI Commissione*;

Direttiva 1999/50/CE della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (*GUCE L 139*) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (*GUCE L 141*) — alle Commissioni X e XIII;

Direttiva 1999/51/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio) (*GUCE L 142*) — alla XII Commissione;

Direttiva 1999/52/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (*GUCE L 142*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/53/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (*GUCE L 142*) — alla XIII Commissione;

Direttiva 1999/54/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante modifica della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (*GUCE L 142*) — alla XIII Commissione;

Direttiva 1999/55/CE della Commissione, del 1° giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (*GUCE L 146*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/56/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (*GUCE L 146*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/57/CE della Commissione, del 7 giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (*GUCE L 148*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/58/CE della Commissione, del 7 giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/533/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (*GUCE L 148*) — alla IX Commissione;

Direttiva 1999/66/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio (*GUCE L 164*) — alla XIII Commissione;

Direttiva 1999/67/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante modifica della direttiva 93/49/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (*GUCE L 164*) — alla XIII Commissione.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 giugno 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1999)133) — Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consi-

glio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (*GUCE C 152*) — alla *XIV Commissione*;

(COM(1999)176) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (*GUCE C 156*) — alla *IX Commissione*;

(COM(1998)135) — Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (*GUCE C 157*) — alla *XIII Commissione*;

(COM(1999)193) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (*GUCE C 161*) — alla *XII Commissione*;

(COM(1999)202) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (*GUCE C 162*) — alla *XII Commissione*;

(COM(1999)147) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione delle responsabilità civili risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 92/49 CEE e 92/49 CEE (*GUCE C 171*) — alla *VI Commissione*;

(COM(1999)158) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (*GUCE C 171*) — alla *IX Commissione*;

(COM(1999)183) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (*GUCE C 179*) — alla *V Commissione*;

(COM(1999)250) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (*GUCE C 180*) — alla *VII Commissione*;

(COM(1999)157) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (*GUCE C 181*) — alla *IX Commissione*;

(COM(1999)223) — Proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento (*GUCE C 184*) — alla *XIII Commissione*.

#### **Trasmissione dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri.**

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 1999 (doc. XXXIII, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro della sanità.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 22 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, relativa agli anni 1995 e 1996 (doc. LXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante « Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale », la relazione, relativa all'anno 1998, del Comitato consultivo per l'industria cantieristica sullo stato di attuazione della citata legge n. 234 del 1989, nonché della legge 22 febbraio 1994, n. 132 (doc. XL-bis, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

*nn. 158732 e 158354 (alla I Commissione);*

*n. 153868 (alla IV Commissione);*

*n. 158718 (alla VIII Commissione);*

*n. 165203 (alla IX Commissione).*

**Trasmissioni da Ministeri.**

I ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto del 2 luglio 1999 del ministro della difesa (*alla IV Commissione*);

decreto del 28 giugno 1999 del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*alla X Commissione*).

**Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.**

Con lettera del 20 luglio 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 10 giugno 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Vincenzo VISCO nella sua qualità di ministro delle finanze.

Con lettera del 20 luglio 1999, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costi-

tuito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 17 giugno 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Rosa RUSSO JERVOLINO nella sua qualità di ministro degli affari sociali *pro tempore*.

#### **Trasmissioni di atti dalla Corte costituzionale.**

Nel mese di luglio 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di no-

mina del professor Guido BASTIANINI a presidente dell'Istituto papirologico « G. Vitelli » di Firenze.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 1999.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del professor Alessandro FIGÀ TALAMANCA a presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica « F. Severi » di Roma.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4022 — NORME IN MATERIA DI  
ACCESSI AI CORSI UNIVERSITARI (APPROVATO DALLA VII  
COMMISSIONE DEL SENATO) (6260)**

**(A.C. 6260 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

*a)* ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

*b)* ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

*c)* ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

*d)* alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

*e)* ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* ai corsi di laurea in scienze motorie istituiti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 178 del 1998.

**1. 1.** Aprea, Melograni, Michelini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Tutte le altre norme legislative oggi vigenti in materia di limitazione degli accessi ai corsi universitari devono intendersi abrogate.

**1. 2.** Aprea, Melograni, Michelini.

**(A.C. 6260 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 2.

1. Sono programmati dalle università gli accessi:

*a)* ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

*b)* ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

*c)* ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 2.

*Al comma 1, alla lettera c), dopo la parola: corsi aggiungere le seguenti: di laurea*

**2. 1.** Melograni, Aprea, Michelini.

**(A.C. 6260 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

*b)* ripartizione dei posti di cui alla lettera *a)* tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

*c)* determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

*d)* previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, è effettuata sulla base:

*a)* dei seguenti parametri:

1) posti nelle aule;  
2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

3) personale docente;

4) personale tecnico;

5) servizi di assistenza e tutorato;

*b)* del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

*c)* delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

**(A.C. 6260 – sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei

risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto con le seguenti: le singole università determinano.*

**4. 1.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

**(A.C. 6260 – sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui

all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.

4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 1.** Melograni, Aprea.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 2.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 13.** Dalla Chiesa.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Sono regolarmente iscritti con le seguenti: Verranno regolarmente iscritti.*

**5. 9.** Mazzocchin.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche se poi successivamente annullata.*

**5. 3.** Manzione.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La regolarizzazione avverrà nei prossimi due anni accademici in due scaglioni compilati dalle università sulla base della graduatoria degli esami di ammissione.*

**5. 10.** Mazzocchin.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Sono regolarmente iscritti ai corsi di laurea per l'anno accademico 1998-1999, a domanda, coloro i quali, pur non avendo ottenuto l'ammissione con riserva, hanno presentato ricorso ai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso atti preclusivi dell'iscrizione agli stessi, derivanti da provvedimenti istitutivi di limiti numerici all'accesso.

**5. 4.** D'Ippolito.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*5. 5.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*5. 6.** Melograni, Palumbo, Aprea.

*Al comma 2, sostituire le parole: Sono altresì con le seguenti: Verranno altresì.*

**5. 11.** Mazzocchin.

*Al comma 2, sopprimere la parola: comunque.*

**5. 12.** Mazzocchin.